

STATUTO DELLA UILPENSIONATI

APPROVATO DAL 9° CONGRESSO NAZIONALE UILP
(Giardini Naxos 12-15 gennaio 2010)



INDICE

PARTE PRIMA LE NORME GENERALI

Titolo I

La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Scopi

Art. 3 Attività

Titolo II

Il rapporto associativo

Art. 4 Iscrizione e seconda affiliazione

Art. 5 Diritti e doveri

PARTE SECONDA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I

L'articolazione della Struttura e il livello nazionale

Art. 6 Articolazione della Struttura

Art. 7 Organi nazionali

Art. 8 Congresso Nazionale

Art. 9 Comitato Centrale

Art. 10 Direzione

Art. 11 Segreteria Nazionale

Art. 12 Segretario Generale

Art. 13 Tesoriere Nazionale

Art. 14 Collegio dei Probiviri Nazionale

Art. 15 Collegio dei Revisori Nazionale

Titolo II

Il livello regionale

Art. 16 Unione Regionale

Art. 17 Organi dell'Unione Regionale

Titolo III

Il livello provinciale e la Lega

Art.18 Sindacato Provinciale

Art.19 Organi del Sindacato Provinciale

Art.20 Lega delle pensionate e dei pensionati

Art.21 Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati

Titolo IV

I componenti e le caratteristiche degli Organi

Art.22 Rappresentatività, rotazione, sostituzione

Art.23 Incompatibilità

Art.24 Autonomia politica

Art.25 Formazione

Titolo V

Le articolazioni operative, i Comitati Tecnici di Settore e i Coordinamenti

Art.26 Articolazioni operative all'estero

Art.27 Altre articolazioni operative

Art.28 Comitati Tecnici di Settore

Art.29 Coordinamenti per le Politiche di Genere e delle Pari Opportunità

PARTE TERZA

IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.30 Patrimonio

Art.31 Finanziamento

Art.32 Autonomia amministrativa e responsabilità

Art.33 Gestione straordinaria

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

Art.34 Rispetto dello Statuto

Art.35 Provvedimenti disciplinari

Art.36 Scioglimento

Art.37 Norme transitorie

Art.38 Norme finali



PARTE PRIMA LE NORME GENERALI

Titolo I

La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1

Denominazione

L'Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP), con sede in Roma, è l'Unione Nazionale di Categoria costituita da tutte le cittadine e tutti i cittadini iscritti che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili o che, comunque, abbiano raggiunto il limite legale di età pensionabile, di ogni nazionalità, convinzione religiosa e politica, associati per la difesa dei comuni interessi economici, sociali ed etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

La UILP è indipendente da qualsiasi influenza governativa, partitica e confessionale.

La UILP aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (UIL), quale unica Unione Nazionale di Categoria delle pensionate e dei pensionati iscritti alla UIL.

La UILP aderisce, altresì, alla Ferpa (Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone Anziane).

Art. 2

Scopi

La UILP si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini, in particolare delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane;
- b) promuovere e organizzare la presenza e il protagonismo di tutti i pensionati e gli anziani per la realizzazione del loro benessere



sociale e per il continuo e progressivo miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;

- c) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare dei pensionati e degli anziani, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nonché la realizzazione degli interessi collettivi e individuali del mondo del lavoro, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- d) realizzare pienamente e sviluppare, in stretto rapporto con la UIL, il progetto del Sindacato dei Cittadini volto alla ricomposizione degli interessi dei lavoratori, dei pensionati e degli anziani, nei luoghi di lavoro, nella società e al miglioramento della funzionalità dell'intera organizzazione sindacale;
- e) consolidare - nella concezione di un'Italia unica e indivisibile, dove i diritti dei cittadini sono uguali in qualsiasi zona del territorio risiedono e le stesse risorse economiche si raccolgono e distribuiscono in modo equilibrato e solidaristico tra le diverse realtà territoriali - la coesione sociale sostenendo i diritti dei cittadini al lavoro, alla pensione, alla salute, alla sicurezza, alla casa, all'istruzione, alla formazione e all'esercizio dei loro più larghi e diffusi interessi;
- f) intervenire attivamente in ogni contesto politico, sociale ed economico per contrastare le posizioni che, direttamente e/o indirettamente, ledono il ruolo e gli interessi dei pensionati e degli anziani;
- g) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa delle iscritte, degli iscritti in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e le lavoratrici, i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- h) favorire l'unità, la coesione e l'aggregazione dei sindacati a livello nazionale, europeo e internazionale;
- i) favorire e promuovere iniziative di solidarietà anche collaboran-



do con altre organizzazioni sindacali in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo e internazionale;

- j) perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle Politiche di Genere e delle Pari Opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale ogni forma di discriminazione delle donne e favorendone la presenza e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita del sindacato.

In questo contesto la UILP fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Art. 3

Attività

La UILP svolge attività che non hanno scopo di lucro. Nello svolgimento di dette attività la UILP applica le disposizioni di cui all'articolo 148 comma 8 del T.U.I.R..

Per il raggiungimento dei propri scopi la UILP:

- a) organizza i pensionati e gli anziani, realizzando e rafforzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa; ne promuove la partecipazione mediante azioni e negoziazioni, a livello territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale, tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei pensionati nel complessivo contesto politico, sociale ed economico in cui si svolge la loro esperienza di vita, nonché l'aggregazione sindacale e il progresso dei sistemi di stato sociale; a tal fine realizza e sviluppa iniziative e forme di tutela con riferimento a tutti i settori di attività (previdenziale, assistenziale, sanitario, sociale, dell'abitazione, del consumo, etc.) e contrasta ogni forma di emarginazione;
- b) si coordina con la UIL e ricerca l'intesa con ogni Unione Nazionale di Categoria della stessa - soprattutto nelle trattative in cui sono direttamente coinvolti interessi di natura generale - al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con gli indirizzi di politica sindacale decisi dagli Organi della UIL e della UILP;



- c) favorisce e promuove l'adesione di tutti i pensionati e gli anziani alle suddette azioni e iniziative, nonché alla struttura organizzativa, per rappresentarli anche nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali;
- d) promuove e favorisce la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e strutture collaterali della UIL a favore dei pensionati, degli anziani e dei cittadini, come l'assistenza negli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori e dell'ambiente o quant'altro sia di interesse comune;
- e) favorisce azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale sia come valori che come obiettivi strategici e fondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;
- f) promuove e realizza azioni e/o negoziazioni di interesse comune, in collaborazione con la FERPA e le altre organizzazioni sindacali internazionali;
- g) promuove e incrementa rapporti di collaborazione con associazioni ed enti, prevalentemente quelli riconducibili al terzo settore, che svolgono attività rivolte ai pensionati, agli anziani e ai cittadini in genere, nonché forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed enti che hanno finalità sociali e affinità di scopi; in particolare collabora con l'ADA, associazione che svolge attività di tutela e di promozione degli anziani e dei cittadini;
- h) promuove e sviluppa attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei pensionati e degli anziani;
- i) promuove e sviluppa attività di formazione sindacale ed educazione permanente anzitutto nei confronti dei pensionati e degli anziani, anche tramite la diffusione di nozioni e/o innovazioni di carattere tecnologico, in particolare quelle informatiche;
- j) promuove e sviluppa attività di studio, ricerca ed elaborazioni tematiche di interesse sindacale, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni, e alla miglior qualità della strategia e dell'azione sindacale;



- k) favorisce l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra le persone anziane e tra queste e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali, turistiche e ludiche senza fini di lucro.

Titolo II Il rapporto associativo

Art. 4

Iscrizione e seconda affiliazione

Possono iscriversi alla UILP le cittadine e i cittadini che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili o che, comunque, abbiano raggiunto il limite legale di età pensionabile, che ne condividano gli scopi e che, nelle modalità stabilite dal Regolamento Nazionale abbiano:

- a) presentato apposita richiesta;
- b) sottoscritto delega sindacale per la trattenuta e il versamento, da parte degli Istituti previdenziali, della quota associativa annua, nel caso dei titolari di prestazioni previdenziali, ovvero effettuato direttamente il versamento della quota stessa.

La Segreteria Provinciale decide inappellabilmente sull'iscrizione.

L'adesione delle cittadine e dei cittadini alla UILP può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, anche in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILP e le altre associazioni che ne condividano gli scopi (quali, ad esempio, associazioni di invalidi, di portatori di handicap e professionali, organizzazioni sindacali di anziani, federazioni di organismi simili che organizzano i pensionati, associazioni d'arma, di corpi militari di polizia in pensione o in congedo).

Art. 5

Diritti e doveri

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla definizione della politica sindacale della UILP e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, hanno diritto a:



1. partecipare ai Congressi della UILP, anche in qualità di delegati dei Congressi dei livelli inferiori della Struttura organizzativa;
2. partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILP a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
3. partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILP, anche mediante l'adozione delle delibere;
4. essere designati a rappresentare la UILP presso enti terzi;
5. ricevere le notizie che riguardino l'attività della UILP ai vari livelli della Struttura organizzativa;
6. manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, anche in relazione all'operato degli Organi della UILP;
7. ricevere la tessera e usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote associative nella misura fissata;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILP;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare all'attività di altre organizzazioni e/o soggetti che abbiano finalità contrarie a quelle della UIL;
- e) non promuovere e/o partecipare all'attività di altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL.

Gli iscritti potranno recedere in qualsiasi momento dalla UILP previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme delle convenzioni concordate con gli Enti previdenziali, ovvero per mezzo del mancato rinnovo del pagamento diretto della quota annua nei casi previsti dal Regolamento Nazionale.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione, usufruire dei servizi e osservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.



PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I

L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale

Art. 6

Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa della UILP si articola ai seguenti livelli:

- nazionale
- regionale
- provinciale
- lega

Art. 7

Organi Nazionali

Gli Organi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Comitato Centrale;
- c) la Direzione;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Tesoriere Nazionale;
- f) il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- g) il Collegio dei Revisori Nazionale.

Art. 8

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Regionali e definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILP.

Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non siano stati delegati, i componenti uscenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale.



Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare il rendiconto morale, politico e finanziario della UILP;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale e organizzativo;
- c) eleggere i componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale;
- d) eleggere i delegati della UILP al Congresso Nazionale della UIL;
- e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche allo Statuto vigente.

Il Congresso è convocato dal Comitato Centrale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL, in preparazione dello stesso. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei componenti del Comitato Centrale o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 9

Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è formato da 171 componenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti alla UILP e/o alla UIL, e scelti prevalentemente fra coloro che ricoprono cariche negli Organi, nei Coordinamenti, nei Comitati e nelle articolazioni operative della UILP, come definito dal Regolamento Nazionale.

Del Comitato Centrale fanno parte con diritto di voto anche il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale e il Presidente dell'ADA, che si aggiungono ai componenti eletti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Del Comitato Centrale fanno parte, inoltre, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, gli altri componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale e i Vice Presidenti dell'ADA. Alle riunioni del Comitato Centrale possono partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, anche altri soggetti in qualità di invitati permanenti, individuati dal Congresso o dal Comitato Centrale stesso.

Nel caso in cui alcuno dei componenti del Comitato Centrale venga per qualsiasi motivo a mancare gli altri rimasti in carica provvedono alla sostituzione, scegliendo tra gli iscritti alla UILP e/o alla UIL.



Il Comitato Centrale può cooptare al proprio interno - nel limite del 10% del numero dei componenti al momento della sua formazione - personalità prestigiose e particolarmente rappresentative iscritte alla UILP e/o alla UIL, cui è conferito diritto di voto.

Il Comitato Centrale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILP, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri e degli Organi dei livelli inferiori della Struttura organizzativa.

Il Comitato Centrale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e provvedendo altresì all'approvazione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i quorum e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Nazionale e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali, Provinciali e di Lega;
- b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) eleggere al proprio interno la Direzione, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale e il Tesoriere Nazionale;
- d) deliberare la misura annua delle quote associative e la relativa ripartizione delle stesse tra i livelli della Struttura organizzativa della UILP e tra questa e la UIL, tenendo conto, per quest'ultimo aspetto, delle indicazioni degli Organi nazionali della UIL;
- e) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art. 4, co. 3, del presente Statuto;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione del Regolamento Nazionale di attuazione del presente Statuto;
- g) convocare, se e quando lo ritiene opportuno e in sintonia con le decisioni della UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificare lo stato della UILP, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo della presenza sul territorio.

Il Comitato Centrale ha facoltà di delegare alla Direzione, per casi



particolari, proprie attribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questa assunte.

Il Comitato Centrale si riunisce almeno due volte l'anno, o quando la Direzione o la Segreteria Nazionale lo ritengano necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. I componenti del Comitato Centrale restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Congressuale.

Art. 10

Direzione

La Direzione è formata da un numero di componenti compreso tra 21 e 31, eletti dal Comitato Centrale al proprio interno, e scelti prevalentemente fra coloro che ricoprono cariche negli Organi, nei Coordinamenti, nei Comitati e nelle articolazioni operative della UILP, come definito dal Regolamento Nazionale.

Della Direzione fanno, inoltre, parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale, il Tesoriere Nazionale. Partecipano con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale, il Presidente dell'ADA. Nel caso in cui alcuno dei componenti della Direzione venga per qualsiasi motivo a mancare, il Comitato Centrale provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva, scegliendo tra i propri componenti.

La Direzione attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Comitato Centrale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale.

La Direzione cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Centrale, risponde a esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) approvare entro il primo trimestre di ogni anno il rendiconto annuale consuntivo e il preventivo di spesa;
- b) promuovere lo sviluppo della UILP;
- c) sviluppare le iniziative e le attività per l'impiego della potenzialità dei pensionati e degli anziani e la promozione del loro protagonismo;
- d) trattare le questioni a essa delegate dal Comitato Centrale e adot-



- tare provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Comitato Centrale stesso nella prima riunione successiva;
- e) provvedere alla designazione dei rappresentanti della UILP presso altri enti o articolazioni sindacali che ne facciano richiesta;
 - f) discutere e definire con la Segreteria Nazionale le linee operative di politica sindacale, valutare l'operato della Segreteria Nazionale stessa e l'attività dei rappresentanti di cui alla lettera che precede;
 - g) decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, l'esame e la ratifica delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza;
 - h) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto;
 - i) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa della UILP;
 - j) deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla istituzione di specifici settori di lavoro;
 - k) istituire i Comitati e le articolazioni operative, nominandone i componenti e i responsabili.

La Direzione può delegare alla Segreteria Nazionale tutte o parte delle attribuzioni a essa spettanti.

La Direzione si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti.

I componenti della Direzione restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso, e, comunque, sino all'elezione dei nuovi componenti da parte del Comitato Centrale.

Art. 11

Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, eletta dal Comitato Centrale, è formata dal Segretario Generale e da 4 Segretari Nazionali e provvede alla ripartizione e attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi.

Nel caso in cui alcuno dei componenti della Segreteria venga per qualsiasi motivo a mancare, il Comitato Centrale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

La Segreteria opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Comitato Centrale, cura l'esecuzione delle delibere della Direzione e,



in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la continuità della gestione della UILP;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con la Confederazione, le U.R., le C.S.P. della UIL e le Unioni Regionali, i Sindacati Provinciali e le Leghe delle pensionate e dei pensionati della UILP, nonché con gli enti e istituti di emanazione della UILP e/o della UIL;
- c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento dei servizi o dei comparti nei quali si articola e ne coordina l'attività nei vari campi;
- d) curare le pubblicazioni della UILP;
- e) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 35 del presente Statuto.

Ogni componente della Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa e prendere la parola.

Art. 12

Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dal Comitato Centrale con votazione distinta e anticipata rispetto a quella per l'elezione della Segreteria Nazionale, coordina i lavori della Segreteria Nazionale; il suo voto prevale in caso di parità.

Il Segretario Generale rappresenta la UILP di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza la rappresentanza può essere delegata a uno dei componenti della Segreteria Nazionale.

Il Segretario Generale convoca la Segreteria Nazionale e, su mandato di quest'ultima, il Comitato Centrale e la Direzione.

Nel caso in cui il Segretario Generale venga per qualsiasi motivo a mancare il Comitato Centrale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Art. 13

Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale, eletto dal Comitato Centrale con votazione distinta e successiva all'elezione della Segreteria Nazionale, ha il



compito di controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e garantire, altresì, il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi.

Nel caso in cui il Tesoriere venga per qualsiasi motivo a mancare il Comitato Centrale provvede tempestivamente alla sostituzione.

Art. 14

Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è formato da almeno 5 componenti effettivi e 5 supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Il Collegio dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti insorte tra gli iscritti, o tra essi e gli Organi e/o i componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi, e giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto.

Art. 15

Collegio dei Revisori Nazionale

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da 3 componenti effettivi e 3 supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni 6 mesi. Esso propone alla Segreteria Nazionale, alla Direzione o al Comitato Centrale i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta alla Direzione la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il



Collegio presenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

Titolo II Il livello regionale

Art. 16

Unione Regionale

L'Unione Regionale è il livello regionale della Struttura organizzativa della UILP.

L'Unione Regionale, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Comitato Centrale e rese esecutive dalla Direzione, e nell'ambito del territorio regionale, cura e realizza l'unità organizzativa e politica degli iscritti, coordina tutti i Sindacati Provinciali della UILP e, unitamente a questi, le Leghe delle pensionate e dei pensionati e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILP per la politica del territorio. L'Unione Regionale, in particolare, è il livello della Struttura organizzativa in cui:

- a) si gestiscono i rapporti con l'Ente Regione sia in relazione ai temi di sua diretta competenza sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione;
- b) si gestiscono e si elaborano l'azione sindacale e le politiche sociali di carattere regionale;
- c) si verificano e gestiscono i flussi di informazione a livello territoriale su politica degli investimenti, politica dei servizi, legislazione economica e sociale di interesse regionale;
- d) si svolgono compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative dei Sindacati Provinciali della UILP;
- e) si mantengono i rapporti con l'Unione Regionale della UIL e, per le politiche di comune interesse, con le Unioni di Categoria della UIL del livello regionale;
- f) si assumono responsabilità politiche e di gestione della formazione sindacale;

- g) si dirimono in prima istanza le controversie gestionali che dovessero insorgere all'interno dei Sindacati Provinciali appartenenti al proprio territorio;
 - h) si designano i rappresentanti regionali nelle commissioni in cui sia richiesta la presenza della UILP.
- Il Regolamento Nazionale elenca le Unioni Regionali e ne stabilisce l'estensione territoriale.

Art. 17

Organi dell'Unione Regionale

Gli Organi dell'Unione Regionale sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Tesoriere Regionale;
- f) il Collegio dei Probiviri Regionale;
- g) il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Congresso Regionale, formato dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Provinciali e, nei casi di cui all'art. 19 del presente Statuto, dalle Assemblee congressuali, elegge al proprio interno il Comitato Direttivo Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale e il Tesoriere Regionale e, ove previsto dal Regolamento Regionale, l'Esecutivo Regionale;
- b) approvare, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa dell'Unione Regionale;
- c) deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione del Regolamento Regionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Nazionale, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Provinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati e di quant'altro utile per l'operatività della UILP nell'ambito della regione.



Il Direttivo Regionale, l'Esecutivo Regionale, ove previsto, il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Titolo III

Il livello provinciale e la Lega

Art. 18

Sindacato Provinciale

Il Sindacato Provinciale è il livello provinciale della Struttura organizzativa della UILP in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali dell'Unione Regionale e delle strategie complessive della UILP:

- a) si promuovono le esigenze generali degli iscritti;
- b) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi del territorio di sua competenza;
- c) si formulano e coordinano le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi del territorio di competenza della Lega delle pensionate e dei pensionati, con il coinvolgimento della Lega stessa;
- d) si mantengono i rapporti con la Camera Sindacale Provinciale della UIL e, per le politiche di comune interesse, con le Segreterie di Categoria della UIL del livello provinciale;
- e) si provvede all'azione di propaganda e di proselitismo in collaborazione con le Leghe delle pensionate e dei pensionati;
- f) si cura la gestione amministrativa a livello provinciale.

Il Regolamento Nazionale elenca i Sindacati Provinciali e ne stabilisce l'estensione territoriale.

Art. 19

Organi del Sindacato Provinciale

Gli Organi del Sindacato Provinciale sono:



- 1) il Congresso Provinciale o, alternativamente, l'Assemblea congressuale nei casi previsti dall'ultimo comma del presente articolo;
- 2) il Comitato Direttivo Provinciale;
- 3) la Segreteria Provinciale;
- 4) il Tesoriere Provinciale;
- 5) il Collegio dei Revisori Provinciale.

Il Congresso Provinciale è formato dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi delle Leghe delle pensionate e dei pensionati operanti nell'ambito del territorio di competenza.

Il Congresso Provinciale elegge al proprio interno il Comitato Direttivo Provinciale e il Collegio dei Revisori Provinciale.

Il Comitato Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Segretario Responsabile Provinciale, la Segreteria Provinciale e il Tesoriere Provinciale e approva, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello provinciale.

Il Segretario Responsabile Provinciale, la Segreteria Provinciale, il Tesoriere Provinciale e il Collegio dei Revisori Provinciale hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 11, 12, 13, 15 del presente Statuto.

La Segreteria Provinciale ha, tra l'altro, il compito di coordinamento delle Leghe della Provincia.

Il Regolamento Regionale stabilisce, inoltre, le modalità di partecipazione, coinvolgimento e coordinamento degli iscritti e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati nell'attività della UILP.

Qualora la sede del Sindacato Provinciale coincida con il capoluogo di regione, e soltanto in tal caso:

- a) non si procede alla convocazione del Congresso Provinciale e all'elezione degli altri Organi del Sindacato Provinciale;
- b) i delegati eletti dai Congressi delle Leghe o dalle Assemblee degli iscritti della provincia, riuniti in Assemblea congressuale, si limitano a eleggere i propri delegati a partecipare al Congresso Regionale e, ove previsto, alla elezione dei delegati all'Assemblea congressuale della UIL del capoluogo;
- c) le funzioni e i poteri degli Organi del Sindacato Provinciale vengono esercitati da quelli dell'Unione Regionale.

Il Regolamento Nazionale stabilisce i casi in cui, a motivo dell'accen-



trattamento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere Provinciale e del Collegio dei Revisori Provinciale.

Art. 20

Lega delle pensionate e dei pensionati

La Lega delle pensionate e dei pensionati è il livello di base della Struttura organizzativa della UILP ed è il luogo in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali del Sindacato Provinciale definite con il supporto e il coordinamento dell'Unione Regionale:

- a) si promuove la partecipazione diretta degli iscritti alla vita della UILP;
- b) si gestiscono le piattaforme negoziali nei confronti degli Enti Locali, i loro consorzi, e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi del territorio di sua competenza;
- c) si provvede all'azione di propaganda e di proselitismo.

Art. 21

Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati

Gli Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati sono:

- a) il Congresso della Lega - Assemblea degli iscritti;
- b) il Direttivo della Lega;
- c) il Responsabile della Lega.

Il Congresso della Lega è composto da tutti gli iscritti residenti nel territorio della Lega.

Il Congresso della Lega elegge il Direttivo della Lega, formato da almeno 5 componenti.

Il Responsabile della Lega, eletto dal Direttivo della Lega, dirige la Lega in stretto raccordo con la Segreteria Provinciale e sotto il coordinamento degli Organi dell'Unione Regionale.

Il Regolamento Regionale, recependo le indicazioni della Segreteria Provinciale interessata, elenca le Leghe - definendone l'estensione territoriale e le caratteristiche di operatività, e attribuendone i compiti - e stabilisce i casi in cui:

- a) non si procede alla convocazione del Congresso della Lega e all'elezione degli altri Organi della stessa;
- b) gli iscritti del territorio in assenza di una struttura di Lega



rispondono direttamente alla struttura provinciale;
c) le funzioni e i poteri degli Organi della Lega vengono esercitati da quelli del Sindacato Provinciale.

Titolo IV

La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 22

Rappresentatività, rotazione, sostituzione

Gli incarichi negli Organi a ogni livello della Struttura organizzativa sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, possono essere ricoperti dagli iscritti da almeno 6 mesi alla UILP o a ogni altra Unione Nazionale di Categoria aderente alla UIL. I Segretari Provinciali responsabili di categoria che per sopraggiunti limiti d'età o per fine mandato lasciano il proprio incarico operativo potranno, su proposta della segreteria o di un componente il Comitato Direttivo della UILP e purché in regola con l'iscrizione alla UILP, con voto di maggioranza semplice, essere cooptati nel Comitato Direttivo della UILP.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e delle diverse esperienze e provenienze; inoltre, si deve realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

È fatto divieto a chiunque di ricoprire la stessa carica all'interno degli Organi per più di due mandati congressuali.

Il Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto nonché i Regolamenti Regionali devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze non giustificate alle riunioni. Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Provinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Comitati Direttivi provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.



Art. 23

Incompatibilità

Il Regolamento Nazionale, al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti e una migliore funzionalità degli Organi, stabilisce i casi di incompatibilità, tenendo conto che la carica ricoperta negli Organi stessi è, in linea di massima, da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi:

- a) conferiti in rappresentanza o, comunque, a tutela di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambito sociale, nei confronti dei quali la UILP eserciti la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILP stessa o della UIL;
- b) di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici.

Per quanto concerne la incompatibilità tra le cariche interne alla UILP e alla UIL si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto Nazionale della UIL.

Art. 24

Autonomia politica

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILP di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Nazionali, dell'Unione Regionale e del Sindacato Provinciale non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

Art. 25

Formazione

La UILP considera la formazione un'esigenza fondamentale per il radicamento e lo sviluppo della cultura sindacale e per la sua efficace azione nella società e, pertanto, le Unioni Regionali, d'intesa con i Sindacati Provinciali, dovranno realizzare un sistema formativo permanente e adeguato a tale scopo, utilizzando anche i mezzi finanziari all'uopo destinati dagli Organi Nazionali e coordinando con questi l'azione formativa nel quadro dell'iniziativa complessiva della UILP su questo tema.



Titolo V Le articolazioni operative, i Comitati Tecnici di Settore e i Coordinamenti

Art. 26

Articolazioni operative all'estero

Fatte salve le competenze dei Sindacati Provinciali, che curano l'organizzazione degli iscritti residenti all'estero percettori di trattamenti previdenziali da parte degli Istituti del rispettivo ambito territoriale, al fine di promuovere la massima partecipazione democratica e politica degli iscritti e il loro coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale della UILP, nonché al fine di tutelare e promuovere diritti ed esigenze specifiche, con decisione della Direzione possono essere istituite articolazioni operative in ogni Stato estero, denominate anche "Coordinamenti nazionali degli iscritti UILP".

La Direzione, coinvolgendo gli iscritti interessati e con il supporto dell'Unione Italiana nel Mondo, ente aderente alla UIL, nomina un Responsabile e dota i Coordinamenti nazionali delle risorse economiche per la loro operatività. Il Responsabile, su invito, può presenziare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Centrale, nonché del Congresso Nazionale.

Art. 27

Altre articolazioni operative

La UILP, ai diversi livelli della Struttura organizzativa, per seguire tematiche ritenute centrali nella politica e nella strategia sindacale, per studiare ed elaborare proposte da sottoporre agli Organi, per seguire specifiche attività e iniziative, può istituire coordinamenti di iscritti, comitati di esperti e gruppi di lavoro, coinvolgendo gli iscritti militanti, attivisti e dirigenti. La decisione in merito viene assunta, a seconda dell'ambito territoriale interessato, rispettivamente dalla Direzione, dai Comitati Direttivi Regionali, o laddove esistente dall'Esecutivo Regionale, o dai Comitati Direttivi Provinciali.

Queste articolazioni operative sono convocate e presiedute, a seconda del livello, dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Regionale o dal Segretario Responsabile Provinciale, o da un loro delegato.



Ai fini del primo comma del presente articolo, qualora in specifici settori in cui la presenza del sindacato è più difficile e le problematiche sono particolarmente complesse e articolate (come, ad esempio, quelle riconducibili al comparto sicurezza e difesa) e i cittadini si riuniscano in autonome associazioni che si richiamano ai valori e agli scopi della UILP, ogni Organo della UILP ai vari livelli della Struttura organizzativa è impegnato a stipulare accordi e a favorire questa modalità di associazione e di partecipazione alla UILP dei pensionati e degli anziani del comparto.

Art. 28

Comitati Tecnici di Settore

Ai Comitati Tecnici di Settore vengono affidati lo studio, l'analisi e la predisposizione della documentazione necessaria, in relazione a tematiche specifiche, per lo più in ambito previdenziale, di interesse strategico per la UILP. I Comitati perseguono l'obiettivo della tutela e realizzazione dei diritti dei pensionati provenienti da specifiche esperienze lavorative e particolari settori di lavoro.

Nello svolgimento della propria funzione i Comitati dovranno promuovere la massima partecipazione ai propri lavori degli iscritti e dei lavoratori appartenenti al settore interessato, valorizzandone professionalità e conoscenze.

I Comitati sono, peraltro, lo strumento privilegiato di rapporto della UILP con le altre Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla UIL, per favorire la continuità di adesione alla UIL da parte di lavoratori pensionandi.

I Comitati sono costituiti dalla Direzione e formati da componenti indicati dalle Segreterie Regionali.

I Comitati sono convocati e presieduti dal Segretario Generale o da un suo delegato.

I componenti dei Comitati restano in carica sino al loro scioglimento da parte della Direzione ovvero sino alla nomina dei nuovi componenti dei Comitati e, in ogni caso, decadono in concomitanza con la celebrazione del successivo Congresso Nazionale.

I componenti delle eventuali articolazioni regionali dei Comitati sono nominate da ciascuna delle Segreterie Regionali, nel numero dalle stesse stabilito, e scelti tra le persone che provengano o ancora



appartengano al settore interessato, ovvero tra coloro che dispongano di particolari capacità e professionalità in tale settore. Tali articolazioni sono convocate e presiedute dai Segretari Generali Regionali o da un loro delegato.

Art. 29

Coordinamenti per le Politiche di Genere e delle Pari Opportunità

I Coordinamenti per le Politiche di Genere e delle Pari Opportunità svolgono attività di studio e approfondimento sulle tematiche di Genere e delle Pari Opportunità - considerate centrali nella politica e nella strategia sindacale della UILP - promuovono azioni positive e di formazione finalizzate al superamento di ogni forma di discriminazione e al pieno coinvolgimento delle donne nelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale della UILP, con particolare riferimento alla composizione degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa.

I Coordinamenti devono essere istituiti a livello regionale e, ove ritenuto opportuno, anche a livello provinciale e di Lega.

Le componenti dei Coordinamenti Regionali sono nominate da ciascuna delle Segreterie Regionali, nel numero e con le caratteristiche di operatività dalle stesse stabilito. I Coordinamenti Regionali sono convocati e presieduti dai Segretari Generali o da un loro delegato.

Il Coordinamento Nazionale è formato dalle componenti designate da ciascuna Unione Regionale.

Il Coordinamento Nazionale è convocato e presieduto dal Segretario Generale o da un suo delegato.

Il Coordinamento Nazionale elabora e formula proposte agli Organi Nazionali finalizzate all'adozione di deliberazioni specifiche e/o generali e, ove richiesto dagli stessi Organi, esprime pareri.

PARTE TERZA

IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 30

Patrimonio

Il patrimonio della UILP è costituito da beni mobili e immobili.



La UILP trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
 - b) proventi delle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
 - c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.
- Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto.

Art. 31

Finanziamento

Le Unioni Regionali e i Sindacati Provinciali della UILP vengono dotate delle risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento con una quota dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative, secondo i criteri fissati dal Comitato Centrale e mediante contributi di altro tipo disposti dalla Segreteria Nazionale, sentita la Direzione, per la realizzazione di specifici progetti e/o in ragione di situazioni di particolare difficoltà finanziaria.

Art. 32

Autonomia amministrativa e responsabilità

Le Unioni Regionali nonché i Sindacati Provinciali sono amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

La UILP di fronte a terzi e in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle Leghe, dai Sindacati Provinciali, dalle Unioni Regionali e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado a essa afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto. A tutti i livelli della Struttura organizzativa:

- a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente nel rispetto delle leggi vigenti e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione della Direzione



e dei Comitati Direttivi competenti entro il primo trimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa. La Direzione e i Comitati Direttivi regionali, ognuno per quanto di competenza, possono disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi delle Unioni Regionali e dei Sindacati Provinciali.

Art. 33

Gestione straordinaria

La Direzione della UILP, laddove si verifichi uno dei seguenti casi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi delle Unioni Regionali e dei Sindacati Provinciali della UILP, sentiti, rispettivamente, l'Unione Regionale o la Camera Sindacale Provinciale della UIL interessati:

- a) mancato rispetto del presente Statuto e/o del Regolamento;
- b) mancato o irregolare funzionamento degli Organi;
- c) compimento di gravi irregolarità amministrative o relative al teseramento;
- d) compimento di atti contrari a quanto deliberato dagli Organi della UILP o della UIL, in grado di causare disorientamento e disgregazione, e in ogni caso di danneggiarne il prestigio.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, la Direzione nomina un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di 6 mesi o, in casi eccezionali, di un anno. Entro tale periodo il Commissario, sentito il livello confederale corrispondente e con il beneplacito della Direzione, provvederà a convocare il Congresso straordinario.

Il Comitato Centrale nella prima riunione successiva ratifica le decisioni della Direzione di cui ai commi che precedono.

Analogamente a quanto previsto nei commi precedenti i Comitati Direttivi Provinciali possono procedere allo scioglimento delle Leghe delle pensionate e dei pensionati del territorio di propria competenza, provvedendo altresì alla nomina di un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione sino al ripristino dell'operatività degli Organi ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.



PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti alla UILP e gli iscritti alla UIL che ricoprono cariche negli Organi della UILP a qualsiasi livello della Struttura organizzativa sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 35

Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti alla UILP, così come gli iscritti alla UIL che ricoprono cariche negli Organi della UILP, che non rispettino il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione cautelativa fino a 30 giorni;
- c) sospensione da uno a 6 mesi;
- d) destituzione dalla carica;
- e) espulsione.

Gli Organi competenti a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, sono:

- a) i Comitati Direttivi Regionali verso tutti gli iscritti del territorio regionale, purché non ricoprono cariche negli organi della UIL, negli Organi dell'Unione Regionale della UILP e negli Organi Nazionali della UILP;
- b) la Direzione verso gli iscritti che ricoprono cariche negli Organi dell'Unione Regionale e negli Organi Nazionali della UILP, purché non ricoprono cariche negli Organi della UIL;
- c) la Direzione verso gli iscritti che ricoprono cariche negli Organi della UIL; in tal caso il provvedimento sarà comminato previa comunicazione all'Organo interessato.

Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato dai Comitati Direttivi Regionali ha facoltà di presentare ricorso in prima

istanza al Collegio dei Probiviri Regionale e in seconda istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato dalla Direzione ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale della UILP e in seconda istanza a quello della UIL. Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILP un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UILP potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 36

Scioglimento

Lo scioglimento della UILP può essere deliberato soltanto dal Congresso Nazionale della UILP a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL).

Art. 37

Norme transitorie

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del presente Statuto, sono fatti salvi i rapporti associativi in essere al 15 gennaio 2010, data di approvazione del presente Statuto da parte del 9° Congresso Nazionale della UILP.

Art. 38

Norme finali

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Comitato Centrale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento Nazionale di attuazione del presente Statuto e, nei 90 giorni successivi all'adozione del Regolamento Nazionale, i Comitati Direttivi Regionali e Provinciali provvedono alla redazione e approvazione dei regolamenti Regionali/Provinciali e degli eventuali Statuti.



**REGOLAMENTO NAZIONALE
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELLA UILPENSIONATI**



INDICE

- Art. 1** Iscrizione
- Art. 2** Composizione e funzionamento degli Organi
 - (Composizione del Comitato Centrale)
 - (Composizione della Direzione)
 - (Convocazione delle riunioni)
 - (Deliberazioni)
 - (Impossibilità a funzionare)
 - (Composizione e funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Provinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati)
- Art. 3** Elenco delle Unioni Regionali e dei Sindacati Provinciali
 - (Elenco delle Unioni Regionali)
 - (Elenco dei Sindacati Provinciali)
- Art. 4** Capoluogo di Regione
- Art. 5** Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Probiviri
- Art. 6** Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Revisori
- Art. 7** Composizione degli Organismi della UILP
- Art. 8** Responsabilità gestionali
- Art. 9** Decadenza e incompatibilità
 - (Decadenza)
 - (Incompatibilità)
- Art. 10** Provvedimenti disciplinari
- Art. 11** Attività prestata da iscritti e dirigenti
- Art. 12** Logo e bandiera
- Art. 13** Norma transitoria

Art. 1

Iscrizione

Ai fini dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, le cittadine e i cittadini che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili erogate da Istituti previdenziali con i quali la UILP ha siglato accordi per la trattenuta e il versamento della quota associativa annua, nel rispetto della normativa applicabile a tali Istituti, compileranno i modelli di richiesta e di delega predisposti, rispettivamente, dalla UILP e dagli Istituti stessi. La UILP, previa accettazione da parte dell'Organo competente, provvederà a rendere operativa la delega.

Nel caso dei soggetti di seguito elencati, l'iscrizione si effettua mediante versamento diretto della quota, il cui importo sarà stabilito con delibera del Comitato Centrale:

- titolari di prestazioni assistenziali;
- titolari di pensione non ancora definita dagli enti previdenziali;
- titolari di pensione su cui non può essere operata esazione;
- titolari di pensione appartenenti a settori nei confronti dei quali la UILP intenda svolgere specifiche iniziative promozionali;
- cittadini non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale;
- dirigenti o funzionari, operatori sindacali non iscritti ad altra categoria o articolazione UIL.

Art. 2

Composizione e funzionamento degli Organi

(Composizione del Comitato Centrale)

Possono far parte del Comitato Centrale, ai sensi dell'art. 9, co. 1, dello Statuto, i soggetti che ricoprono le cariche di Segretario Generale Regionale, Segretario Responsabile Provinciale - o i soggetti che ne svolgono le funzioni - i responsabili dei Comitati Tecnici di Settore, il coordinatore nazionale per le Politiche di Genere e delle Pari Opportunità e i rappresentanti di associazioni previste dall'art. 27 dello Statuto. Nel caso in cui detti soggetti, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o



per qualsiasi altro motivo, non ricoprono più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, dello Statuto fra i soggetti che partecipano in qualità di invitati possono essere individuati i rappresentanti della UIL negli Organi nazionali degli Enti previdenziali, nonché i responsabili degli enti e delle associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP.

(Composizione della Direzione)

Fanno parte della Direzione, ai sensi dell'art. 10, co. 1, dello Statuto, i soggetti che ricoprono la carica di Segretario Generale Regionale. Nel caso in cui detti soggetti, per via del normale avviamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprono più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

(Convocazione delle riunioni)

Fatto salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, la convocazione delle riunioni degli Organi collegiali è effettuata dal Segretario del rispettivo livello della Struttura organizzativa con avviso consegnato a mano ovvero spedito nella sede in cui i componenti ufficialmente svolgono la propria attività sindacale, almeno 15 giorni prima, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compreso telefax e posta elettronica. Il termine di convocazione sopra previsto può essere ridotto per ragioni di motivata urgenza ma, in ogni caso, non deve essere inferiore a 5 giorni.

In deroga al termine temporale di cui sopra, la convocazione delle riunioni della Segreteria Nazionale, della Segreteria Regionale, della Segreteria Provinciale e del Direttivo della Lega è effettuata con avviso verbale, almeno 2 giorni prima; le riunioni di tali Organi sono validamente costituite e atte a deliberare, anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto.



Il Collegio dei Probiviri Nazionale, il Collegio dei Probiviri Regionale, il Collegio dei Revisori Nazionale, il Collegio dei Revisori Regionale e il Collegio dei Revisori Provinciale vengono convocati dai propri Presidenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ove il soggetto che vi è tenuto ai sensi dello Statuto e/o del presente Regolamento non provveda, la convocazione delle riunioni di ciascun Organo viene effettuata da quello del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa.

(Deliberazioni)

Fatto salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, le riunioni degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei propri componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del componente dell'Organo che presiede la riunione.

Ogni componente degli Organi ha diritto a un voto.

Le deliberazioni vengono assunte con voto palese, salvo che un terzo dei partecipanti alla riunione non richieda che vengano assunte con voto segreto.

I componenti partecipano personalmente alle riunioni e non possono farsi rappresentare da altri soggetti.

Della riunione è redatto verbale sottoscritto dal soggetto che la presiede e dal segretario verbalizzante, nominato dal primo in apertura dei lavori. I verbali vengono depositati presso la sede dell'Organo e, a richiesta, possono essere consultati dai suoi componenti e dai responsabili degli Organi dei livelli superiori della Struttura organizzativa.

(Impossibilità a funzionare)

Nel caso in cui il mancato o irregolare funzionamento degli Organi di cui alla lett. b) dell'art. 33 dello Statuto sia soltanto temporaneo, la Direzione assume le decisioni necessarie.



(Composizione e funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Provinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati)

Il Regolamento Regionale di ciascuna Unione Regionale, nel conformarsi a quanto stabilito dallo Statuto, all'articolo 17, e dal presente Regolamento, dovrà espressamente prevedere che:

- fanno parte del Comitato Direttivo Regionale i soggetti che ricoprono la carica di Segretario Responsabile Provinciale, il Responsabile regionale del Coordinamento per le Politiche di Genere e delle Pari Opportunità, i Responsabili regionali dei Comitati Tecnici di Settore e i Presidenti delle ADA regionali; tra gli invitati permanenti alle riunioni del Direttivo regionale, analogamente a quanto stabilito per il Comitato Centrale, rientrano i rappresentanti della UIL negli Organi regionali degli Enti previdenziali, nonché i responsabili del livello territoriale degli enti e associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP;
- fanno parte del Comitato Direttivo Provinciale i soggetti che ricoprono la carica di Responsabile delle Leghe delle pensionate e dei pensionati ritenute più rappresentative e ove previsto il Responsabile provinciale del Coordinamento per le Politiche di Genere e delle Pari Opportunità, i Responsabili provinciali dei Comitati Tecnici di Settore e i Presidenti delle ADA provinciali e le associazioni previste dall'art. 27 dello Statuto; tra gli invitati permanenti alle riunioni del Direttivo provinciale, analogamente a quanto stabilito per il Comitato Centrale, rientrano i rappresentanti della UIL negli Organi territoriali degli Enti previdenziali, nonché i responsabili del livello territoriale degli enti e associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP;
- nel caso in cui i soggetti che fanno parte del Comitato Direttivo Regionale e/o del Comitato Direttivo Provinciale, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprono più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assu-



mono le funzioni;
e dovrà, altresì, espressamente ribadire quanto previsto nel presente articolo in ordine:

- alle modalità e ai termini di convocazione delle riunioni degli Organi;
- alla partecipazione alle deliberazioni con un voto di ciascun componente degli Organi;
- alle modalità di deliberazione (voto palese e segreto);
- alla redazione, sottoscrizione, deposito e consultazione dei verbali delle riunioni.

Art. 3

Elenco delle Unioni Regionali e dei Sindacati Provinciali

(Elenco delle Unioni Regionali)

Le Unioni Regionali hanno sede, di norma, nelle città capoluogo delle omonime regioni amministrative italiane e il loro territorio coincide con quello delle regioni stesse.

Abruzzo e Pescara

Basilicata e Potenza

Calabria e Catanzaro

Campania e Napoli

Emilia Romagna e Bologna

Friuli Venezia Giulia e Trieste

Lazio e Roma

Liguria e Genova

Lombardia e Milano

Marche e Ancona

Molise e Campobasso

Piemonte e Torino

Puglia e Bari

Sardegna e Cagliari

Sicilia e Palermo

Toscana e Firenze

Umbria e Perugia

Veneto e Venezia

Bolzano

Trento

I Sindacati Provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano assumono anche le funzioni proprie delle Unioni Regionali.



(Elenco dei Sindacati Provinciali)

Agrigento	Frosinone	Pordenone
Alessandria	Gorizia	Prato
Aosta	Grosseto	Ragusa
Arezzo	Imperia	Ravenna
Ascoli Piceno	Isernia	Reggio Calabria
Asti	Ivrea	Reggio Emilia
Avellino	L'Aquila	Rieti
Avezzano	La Spezia	Rimini
Bat	Laconi	Rovigo
Belluno	Latina	Salerno
Benevento	Lecce	Sassari
Bergamo	Lecco	Savona
Biella	Livorno	Siena
Bolzano	Lodi	Siracusa
Brescia	Lucca	Sondrio
Brianza	Macerata	Taranto
Brindisi	Mantova	Teramo
Caltanissetta	Massa Carrara	Terni
Caserta	Matera	Tortolì
Catania	Messina	Trapani
Cesena	Modena	Trento
Chieti	Novara	Treviso
Como	Nuoro	Udine
Cosenza	Oristano	Varese
Cremona	Padova	Verbano Cusio Ossola
Crotone	Parma	Vercelli
Cuneo	Pavia	Verona
Enna	Pesaro	Vibo Valentia
Ferrara	Piacenza	Vicenza
Foggia	Pisa	Viterbo
Forlì	Pistoia	

Questo elenco verrà automaticamente modificato o integrato a seguito della decisione della UIL di articolare nuove realtà territoriali di livello provinciale, come nel caso di istituzione di nuove province amministrative italiane.



I Sindacati Provinciali hanno sede, di norma, nelle città capoluogo delle omonime province amministrative italiane e il loro territorio coincide con quello delle province stesse.

I Sindacati Provinciali in cui non si procede all'elezione del Tesoriere Provinciale e del Collegio dei Revisori Provinciale sono i seguenti:

Cesena

Forlì

Ivrea

Massa Carrara

Ravenna

Trapani

Verbano Cusio Ossola

Questo elenco verrà automaticamente modificato a seguito di decisioni della UIL relative all'accentramento o al decentramento della gestione delle risorse economiche negli ambiti territoriali confederali.

Art. 4

Capoluogo di Regione

In relazione all'attribuzione degli incarichi contemplati per i componenti le Segreterie Regionali, è necessario individuare un componente cui conferire la responsabilità dell'attività del territorio della Provincia capoluogo di Regione.

Art. 5

Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri Nazionale e il Collegio dei Probiviri Regionale si riuniscono per la prima volta entro 90 giorni dalla propria elezione. La prima riunione è presieduta dal componente più anziano d'età e le successive dal Presidente, che viene eletto in tale prima occasione.

Il Presidente, entro 30 giorni dal momento della ricezione del ricorso presentato dall'iscritto destinatario di un provvedimento disciplinare, fissa la riunione per la discussione dello stesso - che, in ogni caso, dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla ricezione - e nei 3 giorni successivi alla fissazione ne dà comunicazione scritta al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento, il quale può presentare una memoria scritta entro 5 giorni dalla riunione.



Ove riscontri irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento disciplinare senza entrare nel merito degli addebiti contestati e ne dà comunicazione scritta al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento, nei 5 giorni successivi. In tal caso, la sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere comminato nuovo provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente dallo stesso Organo. Ove un Collegio non si ritenga competente a decidere, provvederà a trasmettere il ricorso al Collegio competente, dandone comunicazione scritta al ricorrente. In tal caso, i termini per la fissazione della riunione per la discussione del ricorso decorrono dalla ricezione del ricorso da parte del Collegio competente.

Ai fini della decisione in merito ai ricorsi sottoposti al Collegio, il Presidente può nominare un relatore scelto al proprio interno, al quale trasmette gli atti e assegna un termine per l'istruttoria.

Nel corso della riunione per la discussione del ricorso, il Collegio può ascoltare il ricorrente, ove questi ne abbia fatta esplicita richiesta nel ricorso, e tutti coloro che ritenga necessario.

In caso di mancata costituzione della riunione, questa dovrà essere tempestivamente riconvocata. Alla terza convocazione la riunione si ritiene validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

In ogni caso, la decisione sul ricorso deve essere adottata entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso e deve essere comunicata per iscritto entro 5 giorni al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento.

In caso di giudizio favorevole al ricorrente, la sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere comminato un nuovo provvedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dello stesso Organo.

Art. 6

Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Revisori

Il Collegio dei Revisori Nazionale, il Collegio dei Revisori Regionale e il Collegio dei Revisori Provinciale si riuniscono per la prima volta entro 90 giorni dalla propria elezione. La prima riunione è presieduta dal componente più anziano d'età e le successive dal



Presidente, che viene eletto in tale prima occasione.

Il libro dei verbali delle riunioni del Collegio viene preventivamente numerato e siglato dal suo Presidente. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

Il verbale, oltre all'annotazione circa la regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, riporta le proposte da avanzare alla Segreteria o ad altri Organi per apportare miglioramenti e colmare deficienze. Il verbale deve altresì evidenziare eventuali adempimenti fiscali e contributivi non ottemperati alle rispettive scadenze. I verbali vengono depositati presso la sede del Collegio e, a richiesta, possono essere consultati dai suoi componenti.

Il Tesoriere assiste il Collegio nell'esercizio delle sue funzioni e mette a sua disposizione tutta la documentazione necessaria.

Art. 7

Composizione degli Organismi UILP

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità di tutti i pensionati iscritti alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le categorie e di tutti gli Istituti ed Enti strumentali della UIL nelle azioni di proselitismo, gli organi statutari della UILP, a tutti i livelli, sono proposti in accordo e di concerto tra le Segreterie della competente struttura UILP e della struttura confederale UIL del medesimo livello. Ove non si raggiunga un accordo sulla proposta di composizione, l'onere del concerto viene trasferito alle rispettive Segreterie del livello immediatamente superiore. La carica di Segretario Generale e/o componente la Segreteria della UILP, a tutti i livelli, non può essere ricoperta nella medesima funzione del medesimo livello per un periodo complessivamente superiore a due mandati congressuali. Nell'ipotesi in cui la carica sia stata attribuita tra un congresso e l'altro, questa non può essere ricoperta nella medesima funzione del medesimo livello per un periodo superiore agli otto anni. Trascorso tale periodo la carica ricoperta nella medesima funzione del medesimo livello decade automaticamente.



Art. 8

Responsabilità gestionali

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali aperti a tutti i livelli della Struttura organizzativa devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta del Tesoriere e del Segretario competenti per ciascun livello, salvo deroghe - deliberate dal Comitato Direttivo territorialmente competente con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti e adeguatamente motivate, sentito il parere degli Organi del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa - in ordine ai soggetti cui compete il potere di firma congiunta, da individuarsi tra i componenti del Comitato Direttivo del relativo livello della Struttura organizzativa.

A fronte della dotazione alle Leghe delle pensionate e dei pensionati delle risorse necessarie al funzionamento, il Regolamento regionale fissa le responsabilità e le modalità gestionali.

Nel caso di gestione straordinaria di cui all'art. 33 dello Statuto, le operazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere effettuate esclusivamente dal Commissario o da soggetti da questi delegati per iscritto.

I rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa di cui all'art. 32 dello Statuto, devono essere redatti da ogni Segreteria secondo il modello predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Entro 15 giorni dalla loro approvazione, i rendiconti - accompagnati dal verbale del Collegio dei Revisori - e i preventivi devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti e/o di deposito intestati ai competenti Organi della Struttura organizzativa, presso:

- la Segreteria Nazionale, nel caso del Comitato Direttivo Regionale e del Comitato Direttivo Provinciale;
- la Segreteria Regionale, nel caso del Comitato Direttivo Provinciale;
- la Segreteria confederale del corrispondente livello della Struttura organizzativa.

I Tesorieri di tutti i livelli della Struttura organizzativa ai quali sia attribuibile il mancato deposito dei rendiconti e dei preventivi incorrono nella sanzione di cui all'art. 36, co.1, lett. a) dello Statuto e, in caso di recidiva, nelle sanzioni di cui alle lett. c) e d).



Art. 9

Decadenza ed incompatibilità

(Decadenza)

I componenti degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa decadono dalla carica qualora si assentino consecutivamente e senza giustificazione:

- da due riunioni del Comitato Centrale;
- da tre riunioni della Direzione;
- da quattro riunioni della Segreteria Nazionale, della Segreteria Regionale e della Segreteria Provinciale;
- da due riunioni del Comitato Direttivo Regionale e del Comitato Direttivo Provinciale;
- da tre riunioni dell'Esecutivo Regionale;
- da due riunioni del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Probiviri Regionale;
- da due riunioni del Collegio dei Revisori Nazionale, del Collegio dei Revisori Regionale e del Collegio dei Revisori provinciale.

(Incompatibilità politica come da Statuto UIL)

Le cariche di Segretario Generale e di componente della Segreteria nazionale sono incompatibili con quella di Tesoriere Nazionale e con qualsiasi altra carica ricoperta negli Organi della UILP.

La carica di Segretario Generale Regionale e di componente della Segreteria regionale sono incompatibili con quella di Tesoriere Regionale.

La carica di Segretario Responsabile Provinciale e di componente della Segreteria provinciale sono incompatibili con quella di Tesoriere Provinciale.

Le cariche di Segretario Generale Regionale e di Segretario Responsabile Provinciale sono incompatibili tra loro, salvo il caso di cui all'art. 19, co. 8, dello Statuto, in cui coincidono.

Le cariche di componente del Comitato Direttivo Regionale possono essere ricoperte all'interno di una sola Unione Regionale.

Le cariche di componente del Comitato Direttivo Provinciale possono essere ricoperte all'interno di un solo Sindacato Provinciale.

Le cariche ricoperte negli Organi del Sindacato Provinciale e quelle rico-



perte negli Organi dell'Unione Regionale sono compatibili tra loro, solo nel caso in cui il Sindacato Provinciale appartenga all'Unione Regionale.

Art. 10

Provvedimenti disciplinari

La mancata comunicazione della variazione nella composizione degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Provinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, dello Statuto, comporta, in capo ai soggetti che li presiedono o, in mancanza, in capo ai soggetti che presiedono gli Organi del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa, l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), e, in caso di recidiva, di cui alle lett. b), c), d) ed e) dello stesso articolo dello Statuto.

Art. 11

Attività prestata da iscritti e dirigenti

Qualsiasi attività prestata dagli iscritti, ivi compresi quelli che ricoprono cariche negli Organi, e/o dai simpatizzanti in favore della UILP, si considera svolta a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun vincolo di subordinazione e di assoggettamenti gerarchici e/o disciplinari e, pertanto, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura autonoma o subordinata.

Art. 12

Logo e bandiera

Il logo della UILP è il seguente:



L'immagine della bandiera è la seguente e potrà essere integrata esclusivamente dagli Organi dei livelli regionale e provinciale della Struttura organizzativa, mediante l'indicazione di una scritta che faccia riferimento all'ambito geografico di competenza:



Art. 13

Norma transitoria

Entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, i Comitati Direttivi Regionali provvederanno a deliberare l'adozione dei Regolamenti Regionali nel rispetto e/o in attuazione degli Statuti della UILP e della UIL, del Regolamento Nazionale UIL e del presente Regolamento - con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto, concernenti le Leghe delle pensionate e dei pensionati, ovvero ad adeguare quelli la cui adozione sia già stata deliberata in precedenza.



Uilpensionati - Lo Statuto Nazionale e il Regolamento di Attuazione

Stesura e impaginazione

a cura della Uilpensionati Nazionale

Stampa

Network di F. Menichelli

Stampato nel mese di aprile 2010